

Art. 35
Convocazione e validità delle riunioni

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente dell'Ente.

Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea Nazionale devono essere inviati a mezzo PEC o mezzo equipollente, almeno dieci giorni prima della riunione, unitamente all'ordine del giorno; in caso di motivata urgenza, la convocazione viene effettuata tramite PEC con il preavviso di almeno quarantotto ore.

L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati, prima dell'apertura dei lavori, da due terzi dei suoi componenti.

L'ordine del giorno può essere integrato, anche dopo l'apertura dei lavori, dagli argomenti proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza dell'Assemblea.

L'ordine di discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere liberamente variato dal Presidente.

Le riunioni dell'Assemblea Nazionale sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese e approvate a maggioranza.